Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 ottobre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della fregata « Aldebaran ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1951, pubblicato nel Giornale ufficiale - annata 1951 - dispensa 4ª, dal quale risulta che l'unità, proveniente dalla Marina americana con il nominativo di « Thornhill », è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 8 gennaio 1951, con la classifica di avviso-scorta e con il nome di « Aldebaran »;

Visto il decreto presidenziale in data 13 maggio 1957 riportato nel Giornale ufficiale - annata 1957 - dispensa 17ª, dal quale risulta che l'unità è stata classificata « fregata » in data 10 aprile 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5899 in data 31 maggio 1977 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione marina,

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La fregata « Aldebaran », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 15 maggio 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1977

LEONE

LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 31

(10852)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1977.

Delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Merlot del Conselvano ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere, a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopracitato, la delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Merlot del Conselvano »;

Visto il parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura del Veneto;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Merlot del Conselvano » comprende tutti o in parte i territori dei comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani.

Tale zona è così delimitata:

a sud dal fiume Adige;

a nord dal canale Biancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione;

a ovest dalla strada statale « Adriatica » n. 16;

a est dalla strada provinciale « Frapiero-Bosco ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 36

(10970)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione della analoga approvata con i decreti ministeriali n. 6500 del 3 aprile 1969; n. 9481 del 19 maggio 1975; n. 7184 del 10 febbraio 1971);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 6500 del 3 aprile 1969 e n. 10678 del 1° aprile 1977).

Roma, addì 23 agosto 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(10916)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla Società per azioni Lavoro e sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento attualmente in vigore, presentati dalla Società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano:

tariffa I Index, relativa all'assicurazione a vita intera a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1969);

tariffa XII Index, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1973).

Roma, addì 23 agosto 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(10914)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe, di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Unipol vita, con sede in Bologna:

tariffa 23 AD, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

condizioni di polizza per l'assicurazione di gruppo (in estensione delle analoghe approvate can decreto ministeriale n. 7607 del 21 marzo 1972);

tariffa (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

condizioni di polizza per l'assicurazione della rendita vitalizia immediata, adeguabile;

tariffa « Mista speciale », relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile, se in vita l'assicurato, nella misura del 30 % allo scadere di 1/3 della durata contrattuale, di un altro 30 % allo scadere dei 2/3, ed infine del rimanente 40 % alla scadenza, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con o senza capitalizzazione delle quote di capitale;

condizioni dell'assicurazione « Mista speciale »;

tariffa « Polizza di famiglia » relativa all'assicurazione di un capitale pagabile allo scadere della durata contrattuale e di un capitale pagabile immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato; e così pure pagabile, ridotto nella misura del 50 % e del 20 %, in caso di premorienza del coniuge e dei figli minorenni.

condizioni di polizza della « Polizza di famiglia ».

Roma, addì 23 agosto 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(10912)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Approvazione di tassi di premio, in estensione di una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla Società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa 4/R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza (approvata con decreto ministeriale 7 febbraio 1973).

Roma, addì 23 agosto 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(10918)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla Società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla Società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tariffa I Index, relativa all'assicurazione a vita intera a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1969);

tariffa XII Index, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1973).

Roma, addì 23 agosto 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(10910)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Siarca assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Siarca assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tre tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Siarca assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero del pagamento dei premi;

tariffa 21/CRN - 3 %, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata

legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8278 del 10 luglio 1973);

tariffa 21/CR 5-10-15 - 3 %, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 5, 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7280 dell'8 maggio 1971);

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza regolanti l'esonero dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea, in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza regolanti l'esonero dal pagamento dei premi e l'anticipata liquidazione del capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in caso di sua invalidità totale e permanente.

Roma, addì 23 agosto 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(10913)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla Società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla Società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa I Index, relativa all'assicurazione a vita intera a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1969);

tariffa XII Index, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1973).

Roma, addì 23 agosto 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(10911)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia belga di assicurazioni « Royale Belge ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia belga di assicurazioni « Royale Belge », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia belga di assicurazioni « Royale Belge », con sede in Roma:

tariffa 39, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante per i primi tre anni, quindi ridotto di 1/3 nell'importo e successivamente decrescente annualmente del 10 %, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza.

Roma, addì 23 agosto 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(10917)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Faema, in Milano, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista le legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ri-

strutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10965)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1977.

Proroga di un ulteriore trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976 e 20 aprile 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'uffico regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 4 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10963)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1977.

Integrazione e sostituzione di membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca » ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422 che ne ha approvato il vigente statuto, 30 aprile 1965, n. 895 e 10 giugno 1969, n. 522, che lo hanno modificato;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1977, concernente la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1977, con il quale è stato sostituito un membro del predetto consiglio;

Vista la nota n. 7/5153 del 1° settembre 1977, con cui la regione Marche ha comunicato la propria designazione nelle persone dei signori Giancarlo Giacani e Vinicio Ascani;

Vista la nota n. 1013 del 25 luglio 1977, con cui l'Associazione degli industriali della provincia di Ancona ha designato quale proprio rappresentante il rag. Giampaolo Giampaoli, in sostituzione dell'ing. Roberto Bianchi;

Vista la nota n. 167081 del 18 agosto 1977, con cui il Ministero della difesa ha designato quale proprio rappresentante il capitano di corvetta Francesco Cornelio, in sostituzione del capitano di fregata Leonardo Cesaria;

Considerata l'opportunità di procedere all'integrazione del consiglio generale con i rappresentanti regionali, nonchè alla sostituzione dei due suddetti consiglieri;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, è integrato con i signori Giancarlo Giacani e Vinicio Ascani, in rappresentanza della regione Marche.

Fanno, altresì, parte del predetto consiglio generale il rag. Giampaolo Giampaoli, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Ancona ed in sostituzione dell'ing. Roberto Bianchi, ed il capitano di corvetta Francesco Cornelio, in rappresentanza del Ministero della difesa ed in sostituzione del capitano di fregata Leonardo Cesaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10972)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nella regione Piemonte e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali, possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie, previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Alessandria - grandinate del 16 luglio 1977 (art. 7);

Asti - grandinate del 18 giugno, 8 luglio 1977 (art. 7);

Cuneo - nubifragi con grandine del 18, 21, 22 giugno, 8 luglio 1977 (articoli 7 e 13);

Novara - grandinate del 29, 30 aprile, 1° maggio, 23 giugno 1977 (art. 7);

Torino - grandinate del 18, 20, 21 giugno, 8 luglio 1977 (art. 7); gelate del 12-16 aprile 1977 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Asti - grandinata del 18 giugno 1977:

comune di Albugnano per le località Cascina Bertacca - Campolungo - S. Emiliano - Concentrico - Maioli fino ai confini dei comuni di Castelnuovo Don Bosco - Passerano Marmorito e Aramengo;

comune di Aramengo per le località Boi - Gonengo - Masio - Besolo - Il Bricco - Braia fino al confine col comune di Cocconato;

comune di Asti per le località Variglie e Casabianca;

comune di Castelnuovo Don Bosco per le località Mistrassi - Nevissano - Bardella - Freis - Nestrà - Ranello - Concentrico - Mondonio - Garesio - Monrialdo;

comune di Cerreto per tutto il territorio comunale;

comune di Cocconato per le località Tabiella - Vastapaglia - Gesso - Cocconico - Maroero - Campetto;

comune di Cortanze per le località Villa Genovesi - Concentrico fino ai confini dei comuni con Montechiaro - Cunico e Piea;

comune di Scandeluzza per le località Sarona - S. Sebastiano - S. Emiliano;

comune di Tonengo per la località Ottini verso il Concentrico;

comune di Cunico per tutto il territorio comunale;

comune di Moncucco Torinese per le località Briano - Moglia - Rio Fontanelle - Rio della Morra - Cascina Brandizzo;

comune di Montiglio per le località Carboneri - Remorfengo - Banengo - Concentrico - Rocca - Albarengo - Ca' di Carlo - Bricco Roico - Vaio - Punta - S. Carlo - Stura - Corziagno;

comune di Morasengo per le località Concentrico - Novarese - Capra fino al confine del comune di Cocconato;

comune di Passerano Marmorito per tutto il territorio comunale;

comune di Piea per le località Varandone - Concentrico - Primparino - Vallia - S. Grato Vallunga;

comune di Pino d'Asti per tutto il territorio comunale;

comune di Piovà Massaia per tutto il territorio comunale;

comune di Robella per le località Monte Asinaro - Parena - Verdina - Zanevreto;

Cuneo - nubifragi con grandine del 18, 21, 22 giugno, 8 luglio 1977:

comune di Envie per la frazione Madonna dell'Occa e Concentrico (parte a monte della strada provinciale Revello-Barge);

comune di Baldissero d'Alba per le località Cagnotti - Drusio - Castellero - Peirale - Paule - Sala e Colonie;

comune di Corneliano d'Alba per le località Migliero - Pratogrande - Centanito - Vendole - Valeriole - Valsimarito - Bussonio - Valdinera - La Valle - Valdistefano - Marini e Battagli;

comune di Montaldo Roero per le località Scagliotti - Castelli - Tomasini - Cagnora - S. Giacomo e Ghira;

comune di Monticello d'Alba per le località Marendoni - S. Antonio - Val d'Oza - Molinaro - Colla - Bricchi - Val Bertone - Usignolo e Villa (parte);

comune di Pocapaglia per le frazioni Mogliano - Normorè e America;

comune di Sommariva Perno per le località S. Giuseppe - Valle Rossi - Cunoni - Cagnotti - Molli - Balestra - Tavoletto - Paradiso - Valle Gai e Loghero;

comune di Castiglione Falletto per le località Bricco Boschis - Cerroni - Pernano - Crocetta e Piantà (parte);

comune di Monastero Vasco per le località Bertolini - Pagliani - Malenchi - Baracca - Villa - Vivalda - Revelli e Bertolini Soprani;

comune di Niella Tanaro per le località Poggio-Moglia - Villalunga - Castagnetti - Bricco Carlone e Galvagni;

comune di Ciglié per le località Gava-Ciri - S. Gottardo e Merluzzi (fino alla località Formenti) - Montiglio (parte);

comune di Frabosa Sottana per la frazione Pianvignale - località Gosi-Baracchi e Bruni-Viali - frazione Alma - località Lama - Cagno - Bonelli e Griseri Soprani;

comune di Bastia Mondovì per la regione destra Tanaro-Alta Langa - località La Feia - Montechiaro - Sciolle - Ca' Bianca - Case sulle Rocche - Ferreri - Chionetti - Bricco - La Notte - Gava - Pilone Desio - Cascina Cerrea - Alfien - Mirabello - Lavoruzzo e Carpenea;

comune di Vicoforte Mondovì per le località Santuario - Capoluogo - S. Giovanni e Collarei;

comune di Alba per le frazioni S. Rocco Seno d'Elvio e Madonna di Como (parte);

comune di Treiso per le località Canta - Reiso - Montersino (parte) - Meruzzano (parte) - Ginotti (parte) - Bastianotti (parte);

comune di Revello per la zona compresa tra le località C. Airale - Crosetta - Ciabotasso - Riverola - Riverola Piccola - Fabbrica - S. Pietro - Rolando - Cottolenga - Barra - destra strada valle Po - Sud Concentrico - destra strada provinciale per Staffarda - C. Albenga - Varda - Canale e C. Airale;

Torino - grandinate del 18, 20, 21 giugno, 8 luglio 1977:

comune di Andezeno per l'intero territorio comunale;

comune di Arignano per l'intero territorio comunale;

comune di Baldissero Torinese per le località Valle Ceppi - Caprigliano - San Quirico - Tetti Berruto - Cervo - Bonacano;

comune di Brusasco per le località Marconengo - Case Cuppa - Borgo Garibaldi;

comune di Casalborgone per le località San Rocco - Bertano - Chiappini - San Martino - Val Caramellini - Civignola - Val Ferro - Santa Maria - Val Frascherina - Valle Scagno - Gorra - San Giuseppe;

comune di Chieri per le località Airale - Canarone - Bivio S. Anna - Valle Pasano - Ponte Bairone;

comune di Marentino per l'intero territorio comunale con esclusione località Vernone;

comune di Mombello per l'intero territorio comunale;

comune di Montaldo Torinese per le località Novaraglio - Gerbido - Molino - Tetti Millio - Pogliana;

comune di Moriondo per l'intero territorio comunale;

comune di Riva di Chieri per le località San Giovanni - Oriassolo - Tetti Bosco - Campidaglio - zone agrarie poste ai confini dei comuni di Chieri - Arignano - Moriondo e Buttigliera d'Asti;

comune di Verrua Savoia per le località Tabbia - Valentino - Trucco - Siberia - Calliano - Mezzi - Cascine - Quarlasco - Sambriano - Carbignano - Montaldo - Mompiola - San Giovanni - Ronzo - Sivrasco - Collegna - Monticelli - Carderigi - Scandolera - Caservalle - Margaria;

comune di Azeglio per le località Gerbido - Monteperasio - Ronchi - Campagna Marcia - San Grato - Violana;

comune di Barone per l'intero territorio comunale;

comune di Bibiana per la località San Bernardo Alta;

comune di Cavour per le località S. Anna - Cappella Nuova - San Giacomo (in parte);

comune di Lessolo per l'intero territorio comunale;

comune di Lusernetta per l'intero territorio comunale;

comune di Orio per l'intero territorio comunale;

comune di Borgone Susa per le frazioni Chiantusello - Villavecchia - Vigne Combe - Costa - Gandoglio - Borgone - parte di S. Valeriano confinante con Borgone;

comune di Piossasco per le reg. Garola - Tetti Scaglia - Stranea - Pessacollo - fraz. Brentatori - Reg. Paperia - Barbossi - Lupi - Albere Nuove - Giorda - Maritano - Mompalà;

comune di Beinasco per la frazione Borgaretto;

comune di Cumiana per le zone Marsaglia - Baite - Listelli (praticamente tutta la zona a sud di Luisetti) - fascia collinare che va dalla frazione Galli alla frazione Guardia - zone Allivellatori - Valletta;

comune di Borgiallo per tutto il territorio comunale;

comune di S. Colombano Belmonte per tutto il territorio comunale;

comune di Castellamonte per tutto il territorio comunale;

comune di Cintano per tutto il territorio comunale;

comune di Cuorgnè per tutto il territorio comunale;

comune di Canischio per tutto il territorio comunale;

comune di Grugliasco per tutto il territorio comunale tranne la zona attraversata dalla strada antica di Grugliasco;

comune di Villarbasse per le frazioni Corriglia - Roncaglia - Concentrico - Moresco;

comune di Pinerolo per le frazioni Pascaretto - Casc. Tonioni - fascia collaterale strada Vecchia di Piscina - versante confinante con il comune di Roletto (fraz. Costagrande e territorio limitrofo);

comune di Prascorsano per le Reg. Cerialdo - Prabosone - Casamonte;

comune di Castelnuovo Nigra per tutto il territorio comunale;

comune di Bricherasio per la Capella Merli (parte) - Braide (parte).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(10815)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 giugno 1977 relativo all'adozione di un nuovo sistema di targatura.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977 relativo all'adozione di un nuovo sistema di targatura;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al decreto stesso;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 giugno 1977 è così modificato:

al secondo comma dell'art. 6 è soppressa l'indicazione: « Bolzano B5 » ed è inserita, tra Trieste e Venezia, l'indicazione: « Trento T7 »;

al terzo comma dell'art. 6 è soppressa l'indicazione: « Trento TN » ed è inserita, tra Brescia e Caserta, l'indicazione: « Bolzano BZ »;

al quarto comma dell'art. 7, il paragrafo « caratteri alfabetici di cui ai punti I/*f*, primo carattere alfabetico dei campi II/*e*, III/*f*, IV/*e*, VI/*c* dello stesso art. 5 », è così sostituito: ... « caratteri alfabetici di cui ai punti I/*f*, primo carattere alfabetico dei campi II/*e*, III/*f*, IV/*e*, V/*e*, VI/*c* dello stesso art. 5 »;

il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente: « Nell'allegato disciplinare tecnico sono descritte le caratteristiche colorimetriche del fondo retroriflettente delle targhe; detto fondo è giallo per le targhe delle macchine agricole e dei rimorchi agricoli ed è bianco in tutti gli altri casi ».

Roma, addì 14 ottobre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(11081)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2127/77 del consiglio, del 27 settembre 1977, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 2128/77 della commissione, del 28 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2129/77 della commissione, del 28 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2130/77 della commissione, del 28 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2131/77 della commissione, del 28 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2132/77 della commissione, del 27 settembre 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 2133/77 della commissione, del 28 settembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2134/77 della commissione, del 28 settembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1501/77 che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2135/77 della commissione, del 28 settembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e numero 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2136/77 della commissione, del 28 settembre 1977, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n 2137/77 della commissione, del 28 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n 2138/77 della commissione, del 28 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 248 *del* 29 *settembre* 1977.

(79/C)

Regolamento (CEE) n. 2139/77 del consiglio, del 27 settembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 2140/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2141/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2142/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2143/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2144/77 della commissione, del 28 settembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai coltelli (diversi da quelli della voce 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, della voce doganale 82.09 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2145/77 della commissione, del 28 settembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 192/75 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni alla esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2146/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2147/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2148/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2149/77, della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2150/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2151/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2152/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 249 *del* 30 *settembre* 1977.

(80/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni suppletive dei componenti del Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

La commissione elettorale, costituita ai sensi dell'art. 5 del regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963, veduto l'elenco nominativo dei professori universitari di ruolo, formato ai sensi dell'art. 8 del regolamento predetto, dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio nazionale delle ricerche, dispone ai sensi del primo comma dell'art. 28 dello stesso regolamento, la pubblicazione dell'elenco di cui sopra.

Avverso le omissioni e le errate iscrizioni è ammesso ricorso alla commissione elettorale del Consiglio nazionale delle ricerche entro venti giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale*. I ricorsi, da inviare mediante lettera raccomandata, dovranno essere accompagnati da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

Il prof. Guglielmo Gola non può essere votato ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

10 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE, SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

Gruppo n. 10.01

ANALISI ECONOMICA - ECONOMETRIA - ECONOMIA - ECONOMIA DELL'IMPRESA - ECONOMIA POLITICA AGRARIA - ECONOMIA E POLITICA DEL LAVORO - ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE - ECONOMIA INDUSTRIALE - ECONOMIA INTERNAZIONALE - ECONOMIA MONETARIA E CREDITIZIA - ECONOMIA POLITICA - ECONOMIA POLITICA I - ECONOMIA POLITICA II - ECONOMIA POLITICA III - ISTITUZIONI DI ECONOMIA POLITICA - PRINCIPI DI ECONOMIA POLITICA E STATISTICA - TEORIA E SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Analisi economica		
1.	Boggio Luciano	Arcavacata (Cosenza)	Scienze econ. e soc.
	Econometria		
2.	Contini Bruno	Torino	Scienze politiche
3.	Pasinetti Luigi L.	Milano S. Cuore	Economia e comm.
4.	Vinci Salvatore	Napoli	Economia e comm.
5.	Zaghini Enrico	Roma	Scienze statistiche
	Economia		
	(Presentemente non vi sono professori di ruolo).		
	Economia dell'impresa		
6.	Zanetti Giovanni	Torino	Economia e comm.
	Economia e politica agraria		
7.	Barbero Giuseppe	Siena	Scienze ec. e banc.
8.	Bonato Corrado	Milano S. Cuore	Economia e comm.
9.	Calcaterra Ercole	Pavia	Economia e comm.
10.	Cianferoni Reginaldo	Firenze	Economia e comm.
11.	Coda Nunziante Giovanni	Siena	Scienze ec. e banc.
12.	Colombo Giuseppe	Bari	Giurisprudenza
13.	Gaetani d'Aragona Gabriele	Roma	Economia e comm.
14.	Garofalo Salvatore	Bari	Economia e comm.
15.	Lupori Nello	Cagliari	Economia e comm.
16.	Nacamuli Silvio	Bologna	Economia e comm.
17.	Orlando Giuseppe	Roma	Economia e comm.
18.	Prestamburgo Mario	Trieste	Economia e comm.
19.	Scarpa Giorgio	Venezia	Economia e comm.
20.	Vanzetti Carlo	Padova	Economia e comm.
	Economia e politica del lavoro		
21.	Beretta Silvio	Arcavacata (Cosenza)	Scienze econ. e soc.
	Economia e politica industriale		
22.	Prodi Romano	Bologna	Scienze politiche
23.	Spranzi Aldo	Milano	Scienze politiche
	Economia industriale		
24.	Salvati Micael Antonio	Modena	Economia e comm.
	Economia internazionale		
25.	Basevi Giorgio	Bologna	Scienze politiche
26.	Biasco Salvatore	Modena	Economia e comm.
27.	Gandolfo Giancarlo	Roma	Economia e comm.
	Economia monetaria e creditizia		
28.	Cutilli Bruno	Siena	Scienze ec. e banc.
29	De Cecco Marcello	Siena	Scienze ec. e banc.
30.	Parravicini Giannino	Roma	Economia e comm.
	Economia politica		
31	Arcelli Mario	Roma	Economia e comm.
32.	Bagiotti Tullio	Milano	Scienze politiche
33.	Becattini Giacomo	Firenze	Economia e comm.
34	Bianchi Lorenzo	Venezia	Economia e comm.
35.	Caloia Angelo	Torino	Scienze politiche
36.	Cantarelli Davide	Padova	Economia e comm.
37.	Capodaglio Giulio	Bologna	Economia e comm.
38.	Caravale Giovanni	Perugia	Economia e comm.
39.	Castellino Cesare	Palermo	Economia e comm.
40.	Castellino Onorato	Torino	Economia e comm.
41.	Cavalieri Duccio	Messina	Giurisprudenza
42.	Centorrino Mario	Messina	Scienze politiche
43.	Cozzi Terenzio	Torino	Scienze politiche
44.	Cutolo Italo	Napoli Orient.	Scienze politiche
45.	D'Adda Carlo	Bologna	Scienze politiche
46.	D'Antonio Mario	Napoli	Economia e comm.
47.	De Luca Mario	Napoli	Giurisprudenza
48.	Di Nardi Giuseppe	Roma	Giurisprudenza
49.	Dominedò Valentino	Roma	Giurisprudenza
50.	Galli Renato	Firenze	Giurisprudenza
51.	Garegnani Pierangelo	Roma	Economia e comm.
52.	Gasparini Innocenzo	Milano Bocconi	Economia e comm.
53.	Gobbato Onorio	Sassari	Giurisprudenza
54.	Guerci Carlo Mario	Genova	Giurisprudenza
55.	Jossa Bruno	Napoli	Economia e comm.
56.	La Volpe Giulio	Roma	Scienze politiche
57.	Leon Paolo	Catania	Scienze politiche
58.	Lunghini Giorgio	Pavia	Economia e comm.
59.	Marrama Vittorio	Roma	Economia e comm.
60.	Martino Antonio	Napoli	Scienze politiche
61.	Marzano Ferruccio	Bari	Giurisprudenza
62.	Montesano Aldo	Venezia	Economia e comm.
63.	Monti Mario	Torino	Economia e comm.
64.	Onida Fabrizio	Modena	Giurisprudenza
65.	Pace Carlo	Roma	Giurisprudenza
66.	Paganetto Luigi	Napoli Navale	Economia maritt.
67.	Palmerio Giovanni	Roma Pro Deo	Economia e comm.
68.	Palomba Giuseppe	Roma	Scienze politiche
69.	Parrinello Sergio	Firenze	Economia e comm.
70.	Pivetti Massimo	Modena	Economia e comm.
71.	Postiglione Nicola	Salerno	Economia e comm.
72.	Quadrio Curzio Alberto	Milano S. Cuore	Scienze politiche
73.	Resta Manlio	Roma	Economia e comm.
74.	Salvemini Ristuccia Maria	Bari	Economia e comm.
75.	Sirotti Vittorio	Genova	Economia e comm.
76.	Sterpi Severino	Padova	Scienze politiche
77.	Talamona Mario	Milano	Giurisprudenza
78.	Toniolli Marco	Padova	Scienze politiche
79.	Trezza Bruno	Roma	Economia e comm.
80.	Vaciago Giacomo	Urbino (Pesaro)	Economia e comm.
81.	Vicarelli Fausto	Firenze	Scienze politiche
82.	Zaccagnini Emilio	Torino	Giurisprudenza
83.	Zamagni Stefano	Parma	Economia e comm.
84.	Zandano Gianni	Torino	Giurisprudenza
85.	Zaneletti Roberto	Genova	Economia e comm.
	Economia politica I		
86.	Amendola Mario	Siena	Scienze ec. e banc.
87.	Bellone Giovanni	Padova	Scienze statistiche
88.	Ferri Pietro Enrico	Trento	Economia e comm.
89.	Pettenati Paolo	Urbino (Pesaro)	Economia e comm.
	Economia politica II		
90.	Rey Guido	Urbino (Pesaro)	Economia e comm.
	Economia politica III		
91.	Frey Luigi	Parma	Economia e comm.
	Istituzioni di economia politica		
92.	Nuti Mario Domenico	Siena	Scienze econom.
93.	Spaventa Luigi	Roma	Scienze statistiche
94.	Sylos Labini Paolo	Roma	Scienze statistiche
	Principi di economia politica e statistica		
	(Presentemente non vi sono professori di ruolo).		
	Teoria e sistemi di programmazione		
95.	Caracciolo Di Forino Alfonso	Roma Pro Deo	Economia e comm.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà

Gruppo n. 10.02

ANALISI FINANZIARIA FINANZA AZIENDALE - ECONOMIA APPLICATA - ECONOMIA DEI TRASPORTI MARITTIMI - ECONOMIA DELLA FINANZA PUBBLICA - ECONOMIA DEI TRASPORTI - ECONOMIA E POLITICA MONETARIA - ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI - FINANZA DEGLI ENTI LOCALI - POLITICA ECONOMICA - POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - SCIENZA DELLE FINANZE - SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO - STORIA E POLITICA MONETARIA - TEORIA POLITICA DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

Analisi finanziaria finanza aziendale

1.	Cattaneo Mario	Milano S. Cuore	Economia e comm.

Economia applicata

2.	D'Ippolito Gioacchino	Roma	Scienze statistiche

Economia dei trasporti marittimi

3.	Petriccione Alessandro	Napoli Navale	Economia maritt.
4.	Santoro Francesco	Napoli Navale	Economia maritt.

Economia della finanza pubblica

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Economia dei trasporti

5.	Fontanella Giuseppe	Salerno	Economia e comm.
6.	Marchese Ugo	Genova	Economia e comm.

Economia e politica monetaria

7.	Mauri Arnaldo	Milano	Scienze politiche

Economia e politica dei trasporti

8.	Del Viscovo Mario	Roma	Scienze politiche

Finanza degli enti locali

9.	Pica Federico	Napoli	Economia e comm.

Politica economica

10.	Izzo Lucio	Roma	Scienze statistiche
11.	Romani Franco	Roma	Giurisprudenza

Politica economica e finanziaria

12.	Andreatta Beniamino	Bologna	Scienze politiche
13.	Caffè Federico	Roma	Economia e comm.
14.	Candela Guido	Padova	Economia e comm.
15.	D'Alauro Orlando	Genova	Economia e comm.
16.	De Vita Agostino	Pavia	Scienze politiche
17.	Feroldi Franco	Parma	Economia e comm.
18.	Franchini Stappo Alessandro	Firenze	Economia e comm.
19.	Franco Giampiero	Venezia	Economia e comm.
20.	Fuà Giorgio	Urbino (Pesaro)	Economia e comm.
21.	Garavello Oscar	Milano	Scienze politiche
22.	Garofalo Giovanni	Messina	Economia e comm.
23.	Grasselli Pierluigi Maria	Perugia	Scienze politiche
24.	Graziani Augusto	Napoli	Economia e comm.
25.	La Malfa Giorgio	Catania	Economia e comm.
26	Lombardini Siro	Torino	Scienze politiche
27.	Marzano Antonio	Roma	Scienze politiche
28.	Mazzocchi Giancarlo	Milano S. Cuore	Economia e comm.
29.	Medici Giuseppe	Roma	Scienze politiche
30.	Moroni Ercole	Bologna	Economia e comm.
31.	Musu Ignazio	Venezia	Economia e comm.
32.	Napoleoni Claudio	Torino	Scienze politiche
33.	Narduzzi Nestore	Perugia	Economia e comm.
34.	Pedone Antonio	Roma	Economia e comm.
35.	Predetti Adalberto	Milano Bocconi	Economia e comm.
36.	Ricossa Sergio	Torino	Economia e comm.
37.	Savona Paolo	Roma Pro Deo	Economia e comm.
38.	Sdralevich Alberto Maria	Pavia	Economia e comm.
39.	Somogyi Giovanni	Catania	Economia e comm.
40.	Tarantelli Ezio	Firenze	Scienze politiche
41.	Vercelli Alessandro	Siena	Scienze ec. e banc.

Programmazione economica

42.	Del Punta Veniero	Roma	Scienze politiche

Scienza delle finanze

43.	Armani Pietro	Pisa	Scienze politiche
44.	Bruno Sergio	Roma	Scienze statistiche
45.	Chiancone Aldo	Padova	Scienze politiche
46.	Da Empoli Domenico	Messina	Giurisprudenza
47.	Tramontana Antonino	Perugia	Scienze politiche

Scienza delle finanze e diritto finanziario

48.	Amato Angelo	Messina	Economia e comm.
49.	Bosi Paolo	Modena	Economia e comm.
50.	Campa Giuseppe	Roma	Giurisprudenza
51.	Cosciani Cesare	Roma	Giurisprudenza
52.	Forte Francesco	Torino	Giurisprudenza
53.	Fossati Amedeo	Genova	Economia e comm.
54.	Gerelli Emilio	Pavia	Giurisprudenza
55.	Giarda Dino Piero	Milano S. Cuore	Economia e comm.
56.	Giardina Emilio	Catania	Economia e comm.
57.	Giusti Mauro	Trieste	Giurisprudenza
58.	Gola Guglielmo	Bologna	Economia e comm.
59.	Lancellotti Ezio	Modena	Giurisprudenza
60.	Leccisotti Mario	Napoli	Economia e comm.
61.	Magnani Italo	Pavia	Giurisprudenza
62.	Majocchi Alberto	Venezia	Economia e comm.
63.	Parlato Andrea	Palermo	Giurisprudenza
64.	Piacentini Ugo	Padova	Economia e comm.
65.	Reviglio Della Veneria Francesco	Torino	Economia e comm.
66.	Sartorati Gianni	Trieste	Economia e comm.
67.	Scotto Aldo	Genova	Economia e comm.
68.	Stefani Giorgio	Ferrara	Giurisprudenza
69.	Steve Giorgio	Roma	Economia e comm.
70.	Uckmar Victor	Genova	Giurisprudenza
71.	Valiani Rolando	Parma	Economia e comm.

Storia e politica monetaria

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Teoria politica dello sviluppo economico

72.	Volpi Francesco	Firenze	Economia e comm.

Gruppo n. 10.03

ISTITUZIONE DI SOCIOLOGIA - ISTITUZIONI DI SOCIOLOGIA II - METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE - SOCIOLOGIA - SOCIOLOGIA DEL DIRITTO - SOCIOLOGIA DEL LAVORO - SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI - SOCIOLOGIA DELLA CONOSCENZA - SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE - SOCIOLOGIA DELLA LETTERATURA - SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE - SOCIOLOGIA ECONOMICA - SOCIOLOGIA ECONOMICA E DEL LAVORO - SOCIOLOGIA GENERALE - SOCIOLOGIA GIURIDICA - SOCIOLOGIA POLITICA - SOCIOLOGIA URBANA E RURALE - STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE - STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO - STORIA DELLA SOCIOLOGIA - STORIA DELLE DOTTRINE ECONOMICHE - STORIA ECONOMICA - STORIA ECONOMICA CONTEMPORANEA - STORIA ECONOMICA E SOCIALE DELL'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA - STORIA ECONOMICA E MODERNA - TEORIA E TECNICA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA.

Istituzioni di sociologia

1.	Livolsi Marino	Trento	Sociologia

Istituzioni di sociologia II

2.	De Marchi Franco	Trento	Sociologia

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà

Metodologia e tecnica della ricerca sociale

3.	Ammassari Paolo	Roma	Scienze statistiche
4.	Statera Giovanni	Roma	Magistero

Sociologia

5.	Acquaviva Samele Sabino	Padova	Scienze politiche
6.	Alberoni Francesco	Catania	Scienze politiche
7.	Anfossi Anna	Torino	Lettere e filosofia
8.	Antiochia Corrado	Roma	Magistero
9.	Ardigò Achille	Bologna	Scienze politiche
10.	Barbano Filippo	Torino	Scienze politiche
11.	Capecchi Vittorio	Bologna	Magistero
12.	Carbonaro Antonio	Firenze	Magistero
13.	Cavalli Alessandro	Pavia	Economia e comm.
14.	Cavalli Luciano	Firenze	Scienze politiche
15.	Cesareo Vincenzo	Milano S. Cuore	Magistero
16.	Crespi Franco	Perugia	Scienze politiche
17.	Crespi Pietro	Trieste	Scienze politiche
18.	De Giovanni Pizzorno Alessandro	Milano	Scienze politiche
19.	Ferrarotti Francesco	Roma	Magistero
20.	Galantino Fausto	Palermo	Economia e comm.
21.	Gallino Luciano	Torino	Magistero
22.	Germani Gino	Napoli	Lettere e filosofia
23.	Leonardi Francesco	Catania	Scienze politiche
24.	Marselli Antonio Gilberto	Napoli	Economia e comm.
25.	Palazzo Agostino	Pisa	Scienze politiche
26.	Prandstraller Giampaolo	Lecce	Magistero
27.	Rositi Franco	Bari	Giurisprudenza
28.	Rusconi Gian Enrico	Torino	Magistero
29.	Scivoletto Angelo	Parma	Magistero

Sociologia del diritto

30.	Treves Samuele Renato	Milano	Giurisprudenza

Sociologia del lavoro

31.	Ferraresi Franco	Torino	Scienze politiche

Sociologia delle comunicazioni

32.	Braga Giorgio	Trento	Sociologia

Sociologia della conoscenza

33	Morra Gianfranco	Bologna	Scienze politiche

Sociologia dell'educazione

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Sociologia della letteratura

34.	Muscetta Carlo	Roma	Lettere e filosofia

Sociologia dell'organizzazione

35.	Bonazzi Giuseppe	Torino	Scienze politiche
36.	Fabris Giampaolo	Trento	Sociologia

Sociologia economica

37.	Baglioni Guido	Parma	Economia e comm.
38	Cella Giamprimo	Cagliari	Magistero
39.	Paci Massimo	Urbino	Economia e comm.

Sociologia economica e del lavoro

40.	Vianello Giacomo	Roma	Scienze statistiche

Sociologia generale

41.	Marotta Michele	Roma	Scienze statistiche
42	Sertorio Guido	Torino	Economia e comm.
43.	Talamo Magda	Bari	Economia e comm.

Sociologia giuridica

44.	Tomeo Vincenzo	Messina	Scienze politiche

Sociologia politica

45.	D'Amato Luigi	Roma	Scienze politiche
46.	Sivini Giordano	Arcavacata (Cosenza)	Scienze econom.

Sociologia urbana e rurale

47.	Elia Gianfranco	Pisa	Scienze politiche
48.	Guidicini Paolo	Bologna	Scienze politiche
49.	Martinotti Guido Alberto	Torino	Scienze politiche

Storia del commercio e della navigazione

50.	De Rosa Luigi	Napoli Navale	Economia maritt.

Storia del pensiero economico

51.	Meoli Umberto	Venezia	Economia e comm.

Storia del pensiero sociologico

52.	Bargagli Marzio	Trento	Sociologia

Storia della sociologia

53.	Izzo Alberto	Roma	Magistero

Storia delle dottrine economiche

54.	Barucci Piero	Firenze	Economia e comm.
55.	Duchini Francesca	Milano S. Cuore	Economia e comm.
56.	Zangheri Renato	Bologna	Economia e comm.

Storia economica

57.	Abrate Mario	Torino	Economia e comm.
58.	Assante Di Panzillo Izzo Franca	Napoli	Scienze politiche
59.	Barbieri Gino	Padova	Economia e comm.
60.	Basini Gianluigi	Urbino	Economia e comm.
61.	Borelli Giorgio	Sassari	Giurisprudenza
62.	Caroselli Maria Raffaella	Perugia	Economia e comm.
63.	Cipolla Carlo	Pavia	Economia e comm.
64.	De Maddalena Aldo	Milano Bocconi	Economia e comm.
65.	Demarco Domenico	Napoli	Economia e comm.
66.	Fanfani Amintore	Roma	Economia e comm.
67.	Felloni Giuseppe	Genova	Economia e comm.
68.	Giura Vincenzo	Salerno	Giurisprudenza
69.	Izzo Luigi	Napoli	Economia e comm.
70.	Macchioro Aurelio	Padova	Scienze politiche
71.	Mira Giuseppe	Roma Pro Deo	Economia e comm.
72.	Poni Carlo	Bologna	Scienze politiche
73.	Porisini Giorgio	Bologna	Economia e comm.
74.	Tagliaferri Amelio	Trieste	Economia e comm.
75.	Zalin Giovanni	Bari	Economia e comm.
76.	Zanetti Dante Enrico	Pavia	Economia e comm.
77.	Zaninelli Sergio	Milano S. Cuore	Economia e comm.

Storia economica contemporanea

78.	Mori Giorgio	Firenze	Economia e comm.
79.	Petino Antonio	Catania	Economia e comm.

Storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea

80.	Rotelli Claudio	Arcavacata (Cosenza)	Scienze econom.

Storia economica e moderna

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa

81.	Bettetini Gianfranco	Roma	Magistero

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà

Gruppo n. 10.04

CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITÀ E STATISTICA INDUSTRIALE - DEMOGRAFIA - DEMOGRAFIA INVESTIGATIVA - DEMOGRAFIA STORICA E STORIA DELLE POPOLAZIONI - ISTITUZIONI DI STATISTICA - ISTITUZIONI DI STATISTICA ECONOMICA - MATEMATICA GENERALE - METODOLOGIA STATISTICA DELLA RICERCA SPERIMENTALE - STATISTICA - STATISTICA ECONOMICA - STATISTICA METODOLOGICA ED ECONOMICA - STATISTICA METODOLOGICA - STATISTICA SANITARIA - STATISTICA SOCIALE - TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI - TEORIA DELLA POPOLAZIONE E MODELLI DEMOGRAFICI.

Controllo statistico della qualità e statistica industriale

1.	Panizzon Gaetano	Padova	Scienze statistiche

Demografia

2.	Bellettini Athos	Bologna	Economia e comm.
3.	Chiassino Giuseppe	Bari	Economia e comm.
4.	Colombo Bernardo	Padova	Scienze statistiche
5.	Di Comite Luigi	Urbino	Economia e comm.
6.	Federici Nora	Roma	Scienze statistiche
7.	Golini Antonio	Roma	Scienze statistiche
8.	Livi Bacci Massimo	Firenze	Economia e comm.
9.	Lombardo Enzo	Palermo	Economia e comm.
10.	Montanari Antonio	Bologna	Economia e comm.
11.	Somogyi Stefano	Palermo	Economia e comm.

Demografia investigativa

12.	De Sandre Paolo	Padova	Scienze statistiche

Demografia storica e storia delle popolazioni

13.	Corsini Carlo Alberto	Firenze	Economia e comm.

Istituzioni di statistica

14.	Benedetti Carlo	Roma	Scienze statistiche
15.	Castellano Vittorio	Roma	Scienze statistiche
16.	Zuliani Alberto	Padova	Scienze statistiche

Istituzioni di statistica economica

17.	Giannone Antonino	Roma	Scienze statistiche
18.	Tassinari Franco	Bologna	Economia e comm.

Matematica generale

19.	Albano Luigi	Bari	Economia e comm.
20.	Bononcini Vittorio	Bologna	Economia e comm.
21.	De Ferra Claudio	Trieste	Economia e comm.
22.	Furst Dario	Roma	Economia e comm.

Metodologia statistica della ricerca sperimentale

23.	Herzel Amato	Roma	Scienze statistiche

Statistica

24.	Amato Vittorio	Napoli	Economia e comm.
25.	Brambilla Francesco	Milano Bocconi	Economia e comm.
26.	Bruno Vincenzo	Pisa	Economia e comm.
27.	Costanzo Alessandro	Roma	Economia e comm.
28.	Cucconi Odoardo	Padova	Scienze statistiche
29.	Curatolo Renato	Firenze	Scienze politiche
30.	Cusimano Giovanni	Palermo	Economia e comm.
31.	De Castro Diego	Roma	Economia e comm.
32.	De Lucia Luigi	Trieste	Economia e comm.
33.	Di Bacco Mario	Venezia	Economia e comm.
34.	Faleschini Luigi	Milano S. Cuore	Scienze politiche
35.	Ferreri Carlo	Bologna	Economia e comm.
36.	Frosini Benito Vittorio	Genova	Economia e comm.
37.	Galeotti Guido	Roma	Scienze politiche
38.	Gili Adolfo	Bologna	Economia e comm.
39.	Girone Giovanni	Bari	Economia e comm.
40.	Landenna Giampiero	Milano	Scienze politiche
41.	Leti Giuseppe	Roma	Scienze statistiche
42.	Lunetta Giuseppe	Catania	Economia e comm.
43.	Muttini Conti Germana	Torino	Economia e comm.
44.	Naddeo Alighiero	Napoli	Economia e comm.
45.	Parenti Giuseppe	Firenze	Economia e comm.
46.	Rizzi Alfredo	Roma	Scienze statistiche
47.	Rondini Linda Livia	Trieste	Economia e comm.
48.	Scala Claudio	Siena	Scienze econom.
49.	Scardovi Italo	Bologna	Economia e comm.
50.	Tranquilli Giovanni Battista	Pavia	Economia e comm.
51.	Vajani Luigi	Padova	Economia e comm.
52.	Vianelli Silvio	Palermo	Economia e comm.
53.	Zanardi Giampaolo	Venezia	Economia e comm.

Statistica economica

54.	Caratozzolo Eugenio	Messina	Economia e comm.
55.	Giannone Antonino	Palermo	Economia e comm.
56.	Giardina Basilio	Torino	Scienze politiche
57.	Giusti Franco	Roma	Scienze politiche
58.	Guarini Renato	Roma	Scienze statistiche
59.	Leoni Renato	Firenze	Economia e comm.
60.	Predetti Aldo	Parma	Economia e comm.

Statistica metodologica ed economica

64.	Guerrieri Giuseppe	Napoli Navale	Economia maritt.

Statistica metodologica

65.	Mineo Antonino	Palermo	Economia e comm.
66.	Zanella Angelo	Padova	Scienze statistiche
67.	Zenga Michele	Trento	Economia e comm.

Statistica sanitaria

68.	Balestra Vincenzo	Bologna	Economia e comm.
69.	Peruzzi Antonio Dario	Roma	Scienze statistiche

Statistica sociale

70.	Bergonzini Luciano	Bologna	Economia e comm.
71.	Delvecchio Francesco	Bari	Economia e comm.
72.	Grazia Resi Bruno	Roma	Scienze statistiche
73.	Vian Felice	Padova	Scienze statistiche

Teoria dei giochi e delle decisioni

74.	Piccinato Lodovico	Roma	Scienze statistiche

Teoria della popolazione e modelli demografici

75.	Vitali Ornello	Roma	Scienze statistiche

Gruppo n. 10.05

ANALISI MATEMATICA - CALCOLO DELLE PROBABILITÀ - CONTABILITÀ DI STATO - CONTABILITÀ DI STATO ED ENTI PUBBLICI - ECONOMIA MATEMATICA - ISTITUZIONI DI ANALISI MATEMATICA - MATEMATICA FINANZIARIA - MATEMATICA FINANZIARIA E ISTITUZIONI DI MATEMATICA ATTUARIALE - MATEMATICA PER LE SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI - METODI MATEMATICI PER L'ECONOMIA - PRINCIPI E TECNICA DELLE APPLICAZIONI MECCANOGRAFICHE ED ELETTRONICHE - RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA - RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA I - RAGIONERIA PUBBLICA.

Analisi matematica

1.	Favini Angelo	Bologna	Economia e comm.

Calcolo delle probabilità

2.	Balbessari Bruno Armando	Roma	Scienze statistiche
3.	Dall'Aglio Giorgio	Roma	Scienze statistiche

Contabilità di Stato

4.	Barettoni Arleri Alberto	Firenze	Economia e comm.

Contabilità di Stato ed enti pubblici

5.	Moretti Gian Carlo	Cagliari	Scienze politiche

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Economia matematica		
6.	Depollo Arrigo	Trieste	Economia e comm.
	Istituzioni di analisi matematica		
7.	Piccinini Livio Clemente	Padova	Scienze statistiche
	Matematica finanziaria		
8.	Arcangeli Fulvio	Padova	Economia e comm.
9.	Bortot Paolo	Venezia	Economia e comm.
10.	Cacace Francesco	Genova	Economia e comm.
11.	Cacciafesta Remo	Roma	Economia e comm.
12.	Castellani Giovanni	Venezia	Economia e comm.
13.	Crisma Lucio	Trieste	Economia e comm.
14.	Daboni Luciano	Trieste	Economia e comm.
15.	Di Lazzaro Mario	Firenze	Economia e comm.
16.	Di Lorenzo Alessandro	Napoli	Economia e comm.
17.	Lisei Guido	Genova	Economia e comm.
18.	Magnani Umberto	Pavia	Economia e comm.
19.	Manca Paolo	Pisa	Economia e comm.
20.	Ottaviani Giuseppe	Roma	Economia e comm.
21.	Pistoia Angelo	Pavia	Economia e comm.
22.	Santoboni Luigi	Perugia	Economia e comm.
23.	Szego Giorgio	Bergamo	Lingue e lett. stat.
24.	Trovato Mario	Parma	Economia e comm.
25.	Varoli Giuseppe	Bologna	Economia e comm.
26.	Volpe Di Prignano Ernesto	Napoli	Economia e comm.
27.	Wedlin Attilio	Siena	Scienze econom.
	Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale		
28.	Emanuelli Filippo	Roma	Scienze statistiche
	Matematica per le scienze economico-sociali		
29.	Avondo Bodino Giuseppe	Milano	Scienze politiche
	Metodi matematici per l'economia		
30.	Ottaviani Massimiliano	Cagliari	Economia e comm.
	Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche		
31.	Passaquindici Saggesi Maria	Roma	Scienze statistiche
	Ragioneria generale ed applicata		
32.	Amaduzzi Antonio	Bologna	Economia e comm.
33.	Amodeo Domenico	Napoli	Economia e comm.
34.	Ardemani Edoardo	Padova	Economia e comm.
35.	Azzini Lino	Parma	Economia e comm.
36.	Bandettini Antonio	Firenze	Economia e comm.
37.	Bertini Umberto	Pisa	Economia e comm.
38.	Bignami Antonietta Amalia	Bari	Economia e comm.
39.	Brunetti Giorgio	Venezia	Economia e comm.
40.	Bruni Giuseppe	Padova	Economia e comm.
41.	Capaldo Pellegrino	Roma	Economia e comm.
42.	Caramiello Carlo	Pisa	Economia e comm.
43.	Cassandro Paolo Emilio	Roma	Economia e comm.
44.	Catturi Giuseppe	Bari	Economia e comm.
45.	Colletti Nicola	Palermo	Economia e comm.
46.	Corticelli Renzo	Pisa	Economia e comm.
47.	De Dominicis Ubaldo	Genova	Economia e comm.
48.	Dezani Flavio	Torino	Economia e comm.
49.	Fanni Maurizio	Trieste	Economia e comm.
50.	Ferrero Giovanni	Torino	Economia e comm.
51.	Giannessi Egidio	Pisa	Economia e comm.
52.	Guarini Alfredo	Venezia	Economia e comm.
53.	Marchini Isabella	Urbino (Pesaro)	Economia e comm.
54.	Mazza Gilberto	Bergamo	Lingue e lett. stat.
55.	Paganelli Osvaldo	Bologna	Economia e comm.
56.	Ponzanelli Guido	Siena	Scienze econom.
57.	Potito Lucio	Napoli	Economia e comm.
58.	Salzano Amedeo	Perugia	Economia e comm.
59.	Superti Furga Ferdinando	Pavia	Economia e comm.
60.	Serzani Sergio	Firenze	Economia e comm.
61.	Viganò Enrico	Napoli	Economia e comm.
62.	Zerbi Tommaso	Milano S. Cuore	Economia e comm.
	Ragioneria generale ed applicata I		
63.	Provasoli Angelo	Catania	Economia e comm.

Ragioneria pubblica

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Gruppo n. 10.06

ANALISI DI MERCATO - ECONOMIA AZIENDALE - ECONOMIA DELLE AZIENDE COMMERCIALI - ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO - ECONOMIA DELLE AZIENDE INDUSTRIALI - ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE - ECONOMIA E FINANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE - MERCEOLOGIA - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - TECNICA AMMINISTRATIVA IMPRESE PUBBLICI SERVIZI - TECNICA ATTUARIALE ASSICURAZIONI LIBERE SU VITA - TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - TECNICA ATTUARIALE E ASSICURAZIONE CONTRO DANNI - TECNICA BANCARIA - TECNICA BANCARIA E PROFESSIONALE - TECNICA COMMERCIALE IMPRESE NAVIGAZIONE E ASSICURAZIONE - TECNICA DELLE RICERCHE DI MERCATO - TECNICA DI BORSA - TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - TECNICA RICERCHE DI MERCATO E DISTRIBUZIONE GENERALE - TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - TEORIA DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Analisi di mercato		
1.	Marbach Giorgio	Roma	Scienze statistiche
	Economia aziendale		
2.	Coda Vittorio	Milano Bocconi	Economia e comm.
3.	Filippi Enrico	Torino	Scienze politiche
4.	Galassi Giuseppe	Modena	Economia e comm.
5.	Masini Carlo	Milano Bocconi	Economia e comm.
6.	Tessitore Antonio	Venezia	Economia e comm.
	Economia delle aziende commerciali		
7.	Guatri Luigi	Milano Bocconi	Economia e comm.
	Economia delle aziende di credito		
8.	Bertoni Alberto	Venezia	Economia e comm.
9.	Demattè Claudio	Venezia	Economia e comm.
10.	Ruozi Roberto	Milano Bocconi	Economia e comm.
	Economia delle aziende industriali		
11.	Pivato Giorgio	Milano Bocconi	Economia e comm.
	Economia delle aziende pubbliche		
12.	Selleri Luigi	Pavia	Economia e comm.
	Economia e finanza delle imprese di assicurazione		
13.	Petrilli Giuseppe	Roma	Scienze statistiche
	Merceologia		
14.	Airoldi Rino	Torino	Economia e comm.
15.	Barbiroli Giancarlo	Bologna	Economia e comm.
16.	Bionda Giacomo	Genova	Economia e comm.
17.	Calabrò Giuseppe	Messina	Economia e comm.
18.	Calzolari Claudio	Trieste	Economia e comm.
19.	D'Amore Giovanni	Messina	Economia e comm.
20.	Favretto Luciano	Trieste	Economia e comm.
21.	Fiorenzi Goffredo	Palermo	Economia e comm.
22.	Lipparini Luigi	Bologna	Economia e comm.
23.	Lokar Alessio	Urbino (Pesaro)	Economia e comm.
24.	Mannelli Giovanni	Perugia	Economia e comm.
25.	Minutilli Federico	Roma	Economia e comm.
26.	Nebbia Giorgio	Bari	Economia e comm.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
27.	Pizzoli Elsa Maria	Bari	Economia e comm.
28.	Usai Antonio	Cagliari	Economia e comm.
29.	Vietti Michelina Maria	Cagliari	Economia e comm.

Organizzazione aziendale

30.	Padroni Giovanni	Pisa	Economia e comm.
31.	Sciarelli Sergio	Napoli	Economia e comm.

Pianificazione e organizzazione territoriale

32.	Doglio Carlo	Bologna	Scienze politiche

Tecnica amministrativa imprese pubblici servizi

33.	D'Alessandro Luigi	Roma	Economia e comm.

Tecnica attuariale assicurazioni libere su vita

34.	Ottaviani Riccardo	Roma	Scienze statistiche

Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali

35.	Coppini Mario	Roma	Scienze statistiche

Tecnica attuariale e assicurazione contro danni

36.	Minisola Ferruccio	Roma	Scienze statistiche

Tecnica bancaria

37.	Cesarini Francesco	Milano S. Cuore	Economia e comm.
38.	Montanaro Elisabetta	Siena	Economia e comm.
39.	Pin Antonio	Siena	Economia e comm.

Tecnica bancaria e professionale

40.	Arcucci Francesco	Genova	Economia e comm.
41.	Arienti Alberto	Pavia	Economia e comm.
42.	Bianchi Tancredi	Roma	Economia e comm.
43.	Bortolani Sergio	Salerno	Economia e comm.
44.	Caparvi Roberto	Pisa	Economia e comm.
45.	Confalonieri Antonio	Milano S. Cuore	Economia e comm.
46.	Corallini Sergio	Perugia	Economia e comm.
47.	Loddo Salvatorangelo	Cagliari	Economia e comm.
48.	Marchesini Giambattista	Palermo	Economia e comm.
49.	Mattei Gentili Matteo	Cagliari	Economia e comm.
50.	Mottura Paolo Maria	Parma	Economia e comm.
51.	Murè Giuseppe	Messina	Economia e comm.
52.	Onado Marco	Modena	Economia e comm.
53.	Parrillo Francesco	Roma	Economia e comm.
54.	Porteri Antonio	Catania	Economia e comm.
55.	Ricci Rino	Pisa	Economia e comm.
56.	Sassi Salvatore	Napoli	Economia e comm.

Tecnica commerciale imprese navigazione e assicurazione

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Tecnica delle ricerche di mercato

57.	Renzi Antonino	Roma	Economia e comm.

Tecnica di borsa

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Tecnica industriale e commerciale

58.	Argenziano Riccardo	Pavia	Economia e comm.
59.	Caprara Giordano	Milano S. Cuore	Economia e comm.
60.	Ceselli Lorenzo	Genova	Economia e comm.
61.	Ceccanti Gastone	Siena	Scienze econom.
62.	Dominici Carlo	Palermo	Economia e comm.
63.	Fazzi Roberto	Firenze	Economia e comm.
64.	Fortuna Franco	Roma	Economia e comm.
65.	Lorenzini Gino	Perugia	Economia e comm.
66.	Lorenzoni Gianni	Bologna	Economia e comm.
67.	Merlani Carlo	Roma	Economia e comm.
68.	Ottavi Antonio	Bologna	Economia e comm.
69.	Panati Giovanni	Padova	Economia e comm.
70.	Pellicelli Giorgio	Torino	Economia e comm.
71.	Podestà Stefano	Venezia	Economia e comm.
72.	Rondini Ottavio	Trieste	Economia e comm.
73.	Sicca Lucio	Napoli	Economia e comm.
74.	Tagi Giorgio	Bergamo	Lingue e lett. stat.
75.	Vaccà Sergio	Genova	Economia e comm.
76.	Varaldo Riccardo	Pisa	Economia e comm.

Tecnica ricerche di mercato e distribuzione generale

77.	Pivato Sergio	Perugia	Economia e comm.

Tecnologia dei cicli produttivi

78.	Cerma Enrica	Trieste	Economia e comm.

Teoria delle organizzazioni complesse

79.	Taradel Alessandro	Arcavacata (Cosenza)	Scienze econom.

(10819)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1980

Si rende noto che il giorno 21 novembre 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio da L. 10.000.000, di quattro premi da L. 5.000.000 e di venti da L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1980 alla 20ª/1980) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980, emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 ed al decreto ministeriale 1° dicembre 1970.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre 1977, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(10858)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/10167 del 22 luglio 1928, con il quale il cognome del sig. Vittorio Luttmann, nato a Trieste il 26 ottobre 1899, venne ridotto nella forma italiana di « Luttini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Mariotti Leogra detta Virginia;

Vista la domanda di data 26 agosto 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Luttini Tullio, nato a Trieste il 7 gennaio 1952 e qui residente in via Colorni, 9, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Luttmann »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote di Vittorio, sig. Luttini Tullio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Luttmann ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 settembre 1977

Il prefetto: MOLINARI

(10443)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, a ventidue posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche risultanti con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370, con il quale sono state approvate, con effetto dal 26 agosto 1975, le nuove piante organiche di alcuni ruoli del Ministero delle finanze, risultanti dall'applicazione della citata legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ravvisata la necessità in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, di bandire un pubblico concorso, per esami, a vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, dell'indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a ventidue posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

quindici posti nel ruolo della carriera direttiva della amministrazione periferica delle imposte dirette;

sette posti nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, fermi restando i limiti di età di cui alla lettera *B*) del successivo art. 2.

Un sesto dei posti stessi è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea, fermi restando i limiti di età di cui alla lettera *B*) del successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della provincia per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di titoli diversi o equipollenti, di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza conseguita presso una delle università italiane;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

laurea in scienze coloniali conseguita nell'Istituto universitario orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dallo Istituto universitario navale di Napoli.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Trento, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della provincia;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè nei commi quarto e quinto dell'art. 1 del presente bando).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono altresì indicare, in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 agosto 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dello ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; gli invalidi debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che la natura ed il grado della loro invalidità o mutilazione, non costituiscono pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata

fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche ed avente attinenza con il diritto amministrativo, il diritto privato, il diritto tributario, la scienza delle finanze e l'economia politica;

2) un colloquio, diretto principalmente ad accertare la preparazione del candidato ed avente ad oggetto le materie indicate al n. 1), nonchè nozioni di diritto penale e di contabilità di Stato.

Art. 11.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Trento il giorno 6 dicembre 1977, alle ore otto presso l'aula magna dell'istituto tecnico industriale, via Brigata Acqui n. 15.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nella sède, nei locali e nel giorno sopra indicati.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame, come avanti stabilite; eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni contenute in materia nel testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Trento presso la sede dell'intendenza di finanza.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza delle preferenze, a parità di punteggio, di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle precedenze di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti complessivamente messi a concorso per i due ruoli, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, l'ordine delle preferenze indicate dagli interessati nella domanda di ammissione.

I vincitori che nella domanda non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio al ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri analoghi concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali eventualmente intendono essere nominati.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1977.

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1977
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 114

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'intendenza di finanza di Trento

Il sottoscritto . . . . . nato il . . a . . . (provincia di . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . . (provincia di . .) via . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso unico, per esami, a complessivi ventidue posti di vice direttore in prova nei ruoli della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Dichiara che qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

1) . .
2) . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della provincia.

(1) . . . .

Data, . . .

Firma . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . .

---

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(11109)

Concorso speciale, per esami, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370, con il quale sono state approvate, con effetto dal 26 agosto 1975, le nuove piante organiche di alcuni ruoli del Ministero delle finanze, risultanti dall'applicazione della citata legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ravvisata la necessità in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, dell'indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, nonchè dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esami, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, fermi restando i limiti di età di cui alla lettera *B*) del successivo art. 2.

I vincitori, nominati all'impiego, dovranno permanere negli uffici del registro situati nel territorio della provincia suddetta per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di titoli diversi o equiparati, di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica e scientifica;
diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Trento, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della provincia;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè nel terzo comma dell'art. 1 del presente bando).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) la firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o del visto di cui al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

I candidati le cui domande sono state presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, verranno esclusi dal concorso.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato dall'amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; gli invalidi debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che la natura ed il grado della loro invalidità o mutilazione non costituisce pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica

sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non conseguino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione del l'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 8 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio.

La prova scritta comprende lo svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche, con particolare riguardo a nozioni di diritto amministrativo, diritto privato, contabilità di stato, scienza delle finanze ed economia politica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta.

Art. 11.

La prova scritta del concorso avrà luogo il giorno 7 dicembre 1977 alle ore 8, in Trento, presso l'aula magna dell'istituto industriale, via Brigata Acqui n. 15.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nella sede, nei locali e nel giorno sopra indicati.

L'amministrazione si riserva di variare la data e la sede dell'esame stabilite dal primo comma del presente articolo per ragioni di forza maggiore; tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni contenute in materia nel testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Trento presso la sede dell'intendenza di finanza.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza delle preferenze, a parità di punteggio, di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle precedenze di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti, ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri analoghi concorsi regionali seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. In tal caso nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono eventualmente essere nominati.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1977
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 115

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'intendenza di finanza di Trento

Il sottoscritto . nato il . . a . . (provincia di . .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza . . . . .

Data, . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviati eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . .

(11110)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione di consulenti socio-economici presso l'Università degli studi di Perugia.

Art. 1.

L'Università degli studi di Perugia, facoltà di agraria, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la regione Umbria ha istituito, in applicazione dell'art. 51 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153, un corso di formazione per venticinque consulenti socio-economici.

Art. 2.

Per l'ammissione al corso è indetto un concorso i cui aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40 alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

b-1) diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o medicina veterinaria o scienze naturali o biologiche o diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario (ai candidati in possesso di uno dei titoli di cui sopra è riservato almeno l'80 % dei posti a disposizione);

2) oppure abbiano per almeno 5 anni svolto attività di direzione in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agricolo da dimostrare mediante presentazione di dichiarazione esplicita e legalmente valida attestante le funzioni effettivamente svolte, le qualifiche rivestite e gli emolumenti percepiti in relazione agli statuti, ai regolamenti ed alle delibere della organizzazione di provenienza, vigenti nel quinquennio interessato. Per tali candidati è richiesta una età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45 alla data di scadenza per la presentazione delle domande. (Ai candidati in possesso dei requisiti di cui al presente comma è riservato non più del 20 % dei posti ammessi a concorso).

Art. 3.

Qualora i posti riservati alla categoria *b*-2) non fossero assegnati in tutto o in parte, potranno essere destinati ad integrazione della quota riservata alla categoria *b*-1).

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire, ai fini della ammissione al concorso, domanda redatta in carta bollata e diretta al rettore dell'Università degli studi di Perugia entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vale, a tale riguardo, la data del timbro di accettazione e spedizione della raccomandata da parte dell'ufficio postale e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda oltre al proprio cognome e nome:

luogo e data di nascita;
essere in possesso della cittadinanza italiana;
essere nel pieno godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
la precisa indicazione del proprio recapito, con l'obbligo di comunicare all'Università l'eventuale variazione del recapito stesso.

Art. 5.

Le domande devono essere corredate dalla copia autentica del diploma di laurea nonchè del certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea, o del diploma dell'Istituto medio superiore ad indirizzo agrario, nonchè da ogni altro titolo ritenuto opportuno produrre nell'interesse dell'aspirante oppure, ai fini del requisito di cui alla lettera *b*-2) dell'art. 2, della documentazione legalmente valida richiesta dalla citata lettera *b*-2).

Art. 6.

Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà superare con un colloquio psico-attitudinale inteso ad accertare la propensione allo svolgimento delle attività di consulenza, il grado di sensibilità ai problemi socio-economici del mondo agricolo, nonchè una sufficiente esperienza nel settore agricolo.

I candidati ammessi a sostenere l'esame saranno convocati a mezzo di lettera raccomandata presso il recapito eletto ai fini del concorso.

La commissione giudicatrice, nominata dall'Università e formata da: docenti universitari, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante della regione Umbria formulerà la graduatoria di merito dei candidati sulla base della quale gli stessi saranno ammessi al corso limitatamente al numero dei posti disponibili e di cui all'art. 1 del presente bando.

La commissione, in sede di formulazione della graduatoria, darà la preferenza ai candidati residenti nella regione Umbria in quanto in ciascuna altra regione, per il disposto dell'art. 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153, avranno svolgimento analoghi concorsi.

Art. 7.

I candidati ammessi al corso dovranno far pervenire, pena decadenza dal diritto all'ammissione al corso, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione una dichiarazione sostitutiva dei seguenti documenti (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390):

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
5) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

Art. 8.

Il corso avrà la durata di centocinquanta giorni effettivi per complessive 900 ore per gli insegnamenti, per le esercitazioni e per i tirocini; ai tirocini è dedicato un periodo non inferiore a sessanta giorni e saranno tenuti presso aziende, complessi cooperativistici ed enti qualificati per lo studio di problemi economici e sociali e saranno diretti alla verifica delle acquisizioni e delle ricerche svolte nei periodi precedenti, con eventuale compilazione di tesi riferite a determinate zone della regione Umbria.

Le materie di insegnamento del corso saranno quelle indicate nella lettera *d*) del quarto comma dell'art. 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153, alle quali saranno aggiunti i seguenti argomenti:

programmazione e aspetto territoriale, con particolare riferimento alla regione Umbria;

diritto di famiglia;

orientamento scolastico e professionale;

psicologia della popolazione rurale, metodi di contatto e di animazione;

aspetti tecnici produttivi ed economici inerenti coltivazioni ed allevamenti, con particolare riferimento alla regione Umbria.

Art. 9.

A coloro che avranno frequentato con profitto il corso verrà rilasciato dall'Università un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito degli esami scritti ed orali.

L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione dei consulenti socio-economici da parte delle regioni e da parte delle associazioni, istituti ed enti di cui agli articoli 48 e 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 10.

L'Università corrisponderà ai partecipanti ai corsi, oltre al materiale didattico, una indennità di frequenza di L. 800.000 per l'intero corso da erogarsi in rate mensili posticipate, sempre che la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90% delle ore previste. Le frequenze degli allievi dovranno risultare da un apposito registro nel quale, per ogni ciclo giornaliero di attività saranno apposte le firme dei partecipanti al corso convalidate dai docenti.

Art. 11.

Durante il periodo del corso i partecipanti fruiranno del vitto e dell'alloggio presso il centro di addestramento professionale agricolo « Francesco Mancini » di Foligno (Perugia) a spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Perugia, addì 12 settembre 1977

Il rettore: DOZZA

Il preside della facoltà di agraria: BONCIARELLI

(11108)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina di segretari comunali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province de L'Aquila e Sassari della classe 1ª/B;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province de L'Aquila e Sassari della classe 1ª/B.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari dei comuni e delle province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile, non oltre il 20 novembre 1977 distinta domanda per ogni concorso redatta su competente carta da bollo e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonché delle

seguenti dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate; sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089) in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/*A*, 1ª/*B* e 2ª ovvero a quelli per la soppressa qualifica di segretario comunale capo di 1ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 4 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(11107)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori, informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(10999)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(11154)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione lungodegenti.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documnti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(11126)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documnti di rito, scade all ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(11127)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(11119)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. SCLAVO » DI SIENA

Concorso a due posti di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siena.

(11120)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di assistente di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(11121)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(11049)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. DA PROCIDA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pneumotisiologia;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno.

(11123)

OSPEDALE ODONTOIATRICO E STOMATOLOGICO « G. EASTMAN » DI ROMA

Concorso a sei posti di assistente di odontoiatria e stomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente di Roma.

(11041)

OSPEDALE « S. MARTA » DI RIVOLTA D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivolta d'Adda (Cremona).

(11046)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA CROCE » DI MONTALCINO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Montalcino (Siena).

(11122)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(11006)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(11007)

OSPEDALE « BARONE LOMBARDO » DI CANICATTI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

due posti di assistente di medicina (a tempo pieno);

due posti di assistente di chirurgia (a tempo pieno);

due posti di assistente di ostetricia (a tempo pieno);

un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente di anestesia (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(11125)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione otorinolaringoiatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione otorinolaringoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(11001)

OSPEDALE « P.SSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione infettivi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione infettivi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(11003)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(11000)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia del primariato di radiodiagnostica A.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia del primariato di radiodiagnostica *A*.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(11155)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto e tre posti di assistente di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(11044)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(11047)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. E C. CARTONI » DI ROCCA PRIORA

Concorso a due posti di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rocca Priora (Roma).

(10997)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione medica « Cosco »;
un posto di assistente della divisione medica « Valentini »;
un posto di assistente del servizio di accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(11045)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(10995)

OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

(10996)

OSPEDALI DI ORZINUOVI E SONCINO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Orzinuovi (Brescia).

(11048)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. ZONCHELLO» DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

(11002)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso a tre posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(11050)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubbbilco concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(11042)

OSPEDALE CIVILE «S. RINALDI» DI PESCINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(11043)

OSPEDALE «S. GIACOMO» DI NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ad esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(10998)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI DOMODOSSOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Domodossola (Novara).

(11004)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario direttore del centro trasfusionale;

due posti di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Domodossola (Novara).

(11005)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1976, n. **30**.

Modifiche della legge regionale 9 agosto 1976, n. 22, avente ad oggetto « Esercizio venatorio nella regione Marche per l'annata 1976-77 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 9 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il settimo comma dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1976, n. 22, è così modificato:

Art. 2.

Il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1976, n. 22, è così modificato:

« Il rilascio del tesserino, valido per tutto il territorio regionale, è subordinato al versamento da parte dei residenti o nati nella Regione, di L. 1000 a favore del comitato provinciale della caccia della provincia di residenza o di nascita; da parte dei non residenti, al versamento di pari importo a favore del comitato provinciale della caccia al quale si richiede ».

Art. 3.

Il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1976, n. 22, è così modificato:

« Ai cacciatori non residenti, in ogni caso, si applica il principio della reciprocità delle norme previste dai rispettivi calendari venatori; per gli stessi il numero delle giornate di caccia settimanali non potrà essere superiore a quello consentito nella regione o provincia di residenza e comunque non superiore a quello previsto nella regione Marche; sempre per questi ultimi le giornate di caccia effettuate nella regione o provincia di residenza sono considerate come effettuate nel territorio della regione Marche ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1976, n. 22, è così modificato:

« La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dal 1° novembre 1976 al 1° gennaio 1977 ».

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 ottobre 1976

CIAFFI

(10527)

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1976, n. **31**.

Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica relative ai programmi di intervento di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 16 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme generali

L'affidamento, la progettazione e l'esecuzione di opere inerenti la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la sistemazione, oltre l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica, incluse nei programmi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Norme tecniche per la progettazione

I progetti di nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, sono redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e delle norme tecniche e degli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1975.

I progetti di ampliamento e sistemazione di edifici, già destinati all'istruzione di ogni ordine e grado, ove e in quanto possibile, prevedono parimenti lavori atti ad adeguare gli indici di funzionalità didattica ed edilizia a quelli fissati dal primo comma del presente articolo.

L'acquisto e la ristrutturazione di edifici esistenti, da trasformare in scuole statali di ogni ordine e grado, anche se già provvisoriamente utilizzata a tale scopo, sono ammessi a condizione che:

a) la ristrutturazione sia adeguata al rispetto delle fondamentali norme tecniche e degli indici di funzionalità didattica ed edilizia in vigore;

b) le eventuali spese per l'acquisto e per i lavori di ristrutturazione non superino il costo di un edificio nuovo di pari superficie coperta utilizzabile ai fini scolastici.

La condizione di cui alla lettera *b*) del precedente comma è dimostrata con una stima particolareggiata ad opera degli enti di cui al secondo comma dell'art. 3.

Art. 3.

Affidamento ed esecuzione delle opere

Il consiglio regionale approva i programmi delle opere di edilizia scolastica redatti a norma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412. Il presidente della Regione ne dà comunicazione agli enti interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; del programma regionale per il triennio 1975-77, approvato dal consiglio regionale con atto amministrativo n. 22/1976, viene data comunicazione agli enti interessati entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla progettazione e all'esecuzione delle singole opere provvedono le province, i comuni e loro aggregazioni.

Detti enti operano, ove possibile, con piani organici di opere per incentivare i processi di industrializzazione edilizia, anche mediante l'istituto della concessione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 412/1975.

Gli enti obbligati, che intendano operare mediante la disciplina della concessione, adottano i provvedimenti di loro competenza e procedono alla stipula definitiva della apposita convenzione entro il termine di mesi cinque dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.

Art. 4.
Progettazione delle opere e approvazione dei progetti

Gli enti di cui all'art. 3, nel caso in cui non ricorrano allo istituto della concessione, curano la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente tramite il proprio ufficio tecnico o mediante affidamento a liberi professionisti.

I progetti di edilizia scolastica, di cui alla presente legge, compresi quelli relativi alle opere affidate in concessione, sono approvati dagli enti obbligati con deliberazioni nelle quali sia esplicitamente attestato che gli stessi sono stati redatti in conformità di quanto disposto dal precedente art. 2.

Le deliberazioni contengono in allegato il riscontro tecnico dell'ufficio del genio civile in ordine alla detta conformità e alle altre attribuzioni di sua competenza. Tale riscontro tecnico deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli elaborati.

I comuni con popolazione fino a 3000 (tremila) abitanti possono affidare la progettazione e con essa la direzione dei lavori, finanziati ai sensi della presente legge, all'ufficio del genio civile territorialmente competente.

In tali casi, ferma restando l'approvazione dei progetti da parte dei consigli comunali, l'attestazione di conformità, di cui al secondo comma, è compiuta mediante apposita dichiarazione in calce al progetto esecutivo del capo dell'ufficio del genio civile cui la progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate.

Copie delle deliberazioni di approvazione dei progetti sono inviate, appena divenute esecutive, alla giunta regionale.

L'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati deve evvenire entro il termine di mesi sei, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

Nel caso di affidamento di opere in concessione, il termine di cui al precedente comma, decorre dalla data della stipula della convenzione.

Su motivata richiesta degli enti interessati i termini di cui ai precedenti commi possono essere prorogati dalla giunta regionale per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo non superiore complessivamente a tre mesi.

Scaduti infruttuosamente i termini indicati nell'art. 3 e nel presente articolo, la giunta regionale dispone la realizzazione dell'opera stessa a mezzo dei propri uffici tecnici semprechè non ravvisi, d'intesa con la commissione competente, l'opportunità di revocare il finanziamento assentito.

Art. 5.
Requisiti della progettazione ed efficacia dell'approvazione

Nei progetti redatti a norma del precedente articolo, oltre a una adeguata somma per imprevisti e revisione prezzi, sono previste le spese per l'acquisizione delle aree e per le indagini geotecniche nonché, se dovuto, l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto a carico dell'ente.

A titolo di compenso per spese generali di progettazione, direzione, contabilità dei lavori e collaudo, può essere prevista in progetto e nei limiti della disponibilità finanziaria in favore degli enti obbligati che non si siano avvalsi della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo precedente, una aliquota da determinarsi nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare complessivo del finanziamento concesso:

Per finanziamenti:

fino all'importo di L. 50 milioni, 10 per cento;
da altre 50 fino a L. 100 milioni, 9 per cento;
da oltre 100 fino a L. 200 milioni, 8 per cento;
da oltre 200 fino a L. 300 milioni, 7 per cento;
da oltre 300 fino a L. 500 milioni, 6 per cento;
da oltre 500 fino a L. 1000 milioni, 5 per cento;
di importo superiore a L. 1000 milioni, 4 per cento.

Ad ogni progetto sono allegati anche gli elaborati relativi alle indagini geotecniche.

L'approvazione dei progetti per l'esecuzione delle opere, previste dalla presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e urgenza delle opere stesse a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.
Approvazione progetti di variante

I progetti di variante, il cui importo totale rientri nei limiti del finanziamento disposto ai sensi della presente legge, sono approvati dagli enti obbligati con apposito atto deliberativo a condizione che:

a) i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera;

b) non siano previste riduzioni del programma dei lavori contemplato nel progetto originariamente approvato;

c) eventuali maggiori spese relative all'utilizzo totale o parziale delle somme per imprevisti o di economie di ribasso d'asta non superino il quinto dell'importo contrattuale;

d) sia garantito il rispetto delle norme tecnico funzionali.

Sono altresì di competenza degli enti obbligati l'approvazione dei nuovi prezzi che non comportino aumenti di spesa, la concessione di proroghe e ogni altro atto di gestione tecnico-amministrativa riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

I progetti di variante, che comportino aumenti di spesa rispetto al finanziamento disposto, sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale. I lavori relativi alle varianti sono di conseguenza sospesi.

Le norme che precedono valgono anche per i progetti che si eseguono mediante l'istituto della concessione. In tal caso gli enti concessionari redigono gli elaborati di variante e li trasmettono agli enti obbligati che li approvano o li inoltrano agli organi regionali competenti, a seconda dei casi previsti dal primo e terzo comma del presente articolo.

Art. 7.
Individuazione, scelta e acquisizione delle aree

Qualora l'area da destinare alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica non sia compresa in zone genericamente destinate a servizi pubblici dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, ovvero non sia conforme alle previsioni degli stessi, ovvero si trovi in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Gli enti obbligati debbono richiedere il parere della commissione prevista dal secondo comma del citato articolo, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge.

In tali casi i termini di cui al settimo e ottavo comma del precedente art. 4 decorrono dalla data della deliberazione di scelta dell'area adottata ai sensi del terzo o dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 412, semprechè detta data sia successiva a quella di ricevimento della comunicazione di inclusione dell'opera nel programma.

All'acquisizione delle aree provvedono gli enti obbligati o, per loro conto, gli enti concessionari ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, entro i termini indicati nell'atto di approvazione dei singoli progetti o nei decreti di vincoli emessi dal presidente della giunta regionale, ai sensi del quinto comma dell'art. 10 della legge suddetta.

Le espropriazioni sono effettuate a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.
Appalto lavori

Contemporaneamente all'invio della copia della deliberazione di approvazione del progetto alla giunta regionale, gli enti obbligati provvedono alla pubblicazione dell'avviso di cui allo art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e indicono la gara per l'appalto delle opere.

Detta gara è comunque espletata entro sessanta giorni dalla data di cui al precedente comma.

Per l'appalto delle opere si applicano le norme di cui alla succitata legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Le imprese da invitare alla gara, in numero non inferiore a 10, debbono essere iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la categoria e gli importi prescritti dalla vigente normativa in materia.

Le gare andate deserte possono essere subito rinnovate a termini abbreviati con ammissione di offerte in aumento e senza l'obbligo di preventiva pubblicazione e autorizzazione da parte della giunta regionale.

L'aumento dovrà, comunque, essere contenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta dallo ente appaltante.

Se anche la gara con ammissione di offerta in aumento dovesse risultare deserta, l'ente può esperire, senza ulteriore autorizzazione, la trattativa privata, anche in aumento.

Gli enti appaltanti, nel caso di offerte a ribasso, o anche di offerte in aumento, la cui maggiore spesa sia contenuta nella somma accantonata in progetto per imprevisti, procedono alla immediata aggiudicazione dei lavori anche nel caso di una sola offerta.

E' fatta salva la possibilità di ottenere, ove si renda necessario, la integrazione del finanziamento ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Nel caso di gare con offerte in aumento che, pur rientrando nel limite massimo prefissato nella scheda segreta, comportino una maggiore spesa non coperta dalla somma accantonata in progetto per imprevisti, gli enti appaltanti procedono alla aggiudicazione dei relativi lavori anche nel caso di una sola offerta, subordinandola al finanziamento della maggiore spesa da parte della Regione. A tal fine, entro cinque giorni dall'espletamento della gara, gli atti relativi sono inviati alla giunta regionale che, entro quaranta giorni, decide sul finanziamento della maggiore spesa, dandone notizia agli enti appaltanti.

Le norme del presente articolo si applicano anche per i lavori che si eseguono mediante l'istituto della concessione.

Per il caso di appalto concorso la composizione della commissione esaminatrice è precisata nel relativo capitolato di oneri.

Qualora si tratti di realizzare opere di completamento a seguito di apposita progettazione per lotti, per l'affidamento dei relativi lavori è ammesso, per ragioni di opportunità, il ricorso al procedimento della trattativa privata diretta con lo stesso appaltatore che ha in corso di esecuzione le opere che si è stabilito di completare.

In tal caso, i lavori di completamento saranno regolamentati mediante atto addizionale alle stesse condizioni economiche del contratto originario.

Art. 9.

Inizio e compimento delle opere

Le opere debbono essere iniziate ed eseguite nei termini fissati nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

Il mancato rispetto dei termini da parte degli enti obbligati comporta l'assunzione dei conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura a carico degli stessi, semprechè non sia determinato da calamità o forza maggiore.

Sono altresì a carico degli enti appaltanti i maggiori compensi dovuti alle imprese per sospensioni protratte oltre i limiti di cui all'art. 30 del capitolato generale dell'appalto per le opere pubbliche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, nonchè gli interessi previsti dallo stesso capitolato per ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo.

Art. 10.

Richiamo alle leggi vigenti

Nella gestione dei lavori, oggetto della presente legge, si osservano le norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, in quanto compatibili.

Art. 11.

Accreditamento fondi

Per l'esecuzione dei programmi adottati in applicazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, è autorizzata l'assunzione di impegni di spesa fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato per il triennio cui si riferisce il programma.

Il complesso delle erogazioni agli enti obbligati e i pagamenti annuali non possono superare il limite dell'assegnazione statale annuale. La Regione provvede ad accreditare agli enti obbligati parte dei fondi relativi alle opere ammesse a finanziamento dopo l'approvazione dei progetti nella seguente misura:

a) alla data della comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori: 50 per cento;

b) nel corso dell'esecuzione dei lavori alla data di presentazione del rendiconto delle somme erogate nella anticipazione di cui alla lettera *a*): 30 per cento.

Effettuati i pagamenti delle rate di acconto e delle eventuali somme per espropriazioni o acquisti delle aree e spese generali, gli enti obbligati, entro tre mesi, presentano rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sulle anticipazioni ricevute.

In carenza dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente non possono essere disposte ulteriori erogazioni agli enti obbligati.

Art. 12.

Pagamento lavori

I pagamenti relativi alle opere, che si eseguono in base alla presente legge, sono effettuati dagli enti obbligati, cui sono stati accreditati i fondi o direttamente dall'ente Regione, su certificazione del direttore dei lavori salvo quanto disposto dall'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, nei casi di concessione.

Al pagamento dei compensi revisionali si provvede solo dopo che i relativi elaborati siano stati approvati dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato lavori pubblici regionali.

Art. 13.

Collaudo

Per le opere, oggetto della presente legge, il cui importo dei lavori a base d'asta superi i 50 milioni di lire, sono nominati collaudatori durante l'esecuzione dei lavori.

Alla nomina dei collaboratori provvedono direttamente gli enti tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 9 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17.

Il certificato di collaudo è approvato dalla giunta regionale che contestualmente rimette all'ente obbligato la somma residua e solo dopo avvenuta tale approvazione gli enti interessati possono disporre il pagamento della rata di saldo.

Il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore ai 50 milioni è approvato dagli enti obbligati con apposita deliberazione.

Art. 14.

Proprietà delle opere

Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione, anche se alla loro esecuzione ha provveduto la Regione, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 ottobre 1976

CIAFFI

(10528)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772840)